

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Autori Blog Ulisse

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1. Denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'Associazione denominata AUTORI BLOG ULISSE

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede in via Santo Stefano 57, Bologna, presso la società StudiaBo srl.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3. Scopi e finalità

L'Associazione è priva di scopo di lucro e persegue la finalità di essere l'editore di Blog Ulisse.

Blog Ulisse è un blog che ha l'obiettivo di contribuire alla conoscenza delle opportunità offerte alle imprese italiane dal commercio internazionale, sia dal lato dei mercati di vendita che dal lato delle fonti di approvvigionamento.

In particolare, Blog Ulisse vuole contribuire alla crescita di questa conoscenza, attivando tre aree di competenze. La prima è quella rappresentata dal mondo aziendale, che sta sperimentando sul campo le difficoltà di questa fase difficile della nostra industria e che può indirizzare l'oggetto di studio. La seconda è quella rappresentata dal mondo degli economisti quantitativi, che hanno sviluppato metodologie in grado di leggere il contenuto informativo celato nelle grandi masse di dati di commercio estero. La terza è quella del mondo informatico, che mettono a disposizione risorse e sviluppano strumenti per svolgere al meglio queste attività.

L'Associazione AUTORI BLOG ULISSE svilupperà le seguenti attività:

- a) definire la linea editoriale di Blog Ulisse (quali temi trattare, con quale linguaggio, ecc.);
- b) promuovere la raccolta di adesioni di autori interessati, tramite la

- partecipazione all'Associazione, alla redazione del blog;
- c) realizzare il controllo editoriale sui contenuti del blog.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi, norme e regolamenti di riferimento.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali.

TITOLO III - SOCI

Articolo 4. Soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e, laddove previsto dall'Assemblea, versato nella relativa cassa un importo annuo minimo.

La richiesta di partecipazione all'Associazione dovrà essere formulata per iscritto e sottoposta all'attenzione dell'Assemblea.

L'ingresso nell'Associazione è consentito a qualsivoglia maggiorenne che ne condivida gli scopi e incontri l'approvazione della maggioranza dei soci già aderenti all'Associazione.

A cura del Presidente dell'Associazione verrà redatto un libro contenente l'elenco dei soci dell'Associazione (nel seguito indicato come Libro Soci).

Articolo 5. Diritti

Tutti i soci dispongono degli stessi diritti. In particolare, ogni socio:

- a) può partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) ha diritto di voto, esercitabile direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- c) può concorrere alla definizione della linea editoriale di Blog Ulisse attraverso la partecipazione all'Associazione e, tramite la nomina del Presidente, alla sua realizzazione;
- d) è autonomo nella produzione dei contenuti di Blog Ulisse, all'interno della linea editoriale definita dall'Associazione;
- e) è titolare dei diritti d'autore, normati secondo la Creative Commons Public License (CC BY-NC-ND 2.5), riguardanti gli articoli da lui firmati.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, ed il relativo esercizio è subordinato al pagamento, laddove previsto, della quota annua associativa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali. In particolare, ogni socio, in qualità di autore di Blog Ulisse, è l'unico responsabile dei contenuti da egli prodotti.

Articolo 6. Cessazione e recesso

La qualità di associato cessa per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento, laddove previsto, della quota sociale annua entro il 31 marzo;
- c) esclusione per gravi motivi, proposta all'assemblea dei soci e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il recesso del socio deve essere espresso tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto immediato, dalla data di ricevimento da parte della associazione.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7. Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente.

Articolo 8. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese giugno per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.

L'Assemblea potrà prevedere, di anno in anno, l'introduzione e l'ammontare di una quota sociale per la copertura di uscite che si prevede dovranno essere sostenute.

I presidenti passati regolarmente iscritti propongono all'Assemblea un nominativo per la carica di Presidente. Qualora questa proposta non dovesse trovare il consenso dell'Assemblea saranno svolte elezioni basate sulla maggioranza dei consensi raccolti dai soci candidati.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria la convocazione può essere richiesta dal 10% dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata mediante invio di e-mail a tutti i soci, almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

Nel corso dell'Assemblea dei soci, il Presidente ha il compito di leggere l'ordine del giorno, raccogliere le eventuali mozioni dei partecipanti, organizzare i turni di parola, e quant'altro pertinente alla funzione.

Prima di iniziare i propri lavori, l'Assemblea deve nominare il Segretario dell'assemblea, per l'espletamento delle funzioni sue proprie.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un Libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale devono essere allegate le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Il verbale delle assemblee resta sempre accessibile ad una pagina web, accessibile dal sito di Blog Ulisse.

Articolo 9. Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

Il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione.

Il Presidente è colui che garantisce il controllo editoriale sui contenuti di Blog Ulisse, controllando il rispetto da parte degli autori della linea editoriale definita dall'Associazione. In particolare, il Presidente può segnalare e richiamare un autore alla coerenza con la linea editoriale concordata, in caso i contenuti da questi pubblicati su Blog Ulisse risultino, a giudizio insindacabile del Presidente, in contrasto con la linea editoriale del blog.

Il Presidente, inoltre, cura il Libro Soci, la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, gestisce pagamenti ed incassi.

Articolo 10. Compensi

Le cariche degli organi dell'Associazione sono fondamentalmente gratuite. Il Presidente può presentare mensilmente un rimborso spese elencando le attività svolte.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 11. Patrimonio e risorse

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo

svolgimento della propria attività dalle

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo, ove richiesto ed ottenuto il riconoscimento di legge.

Articolo 12. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso e quello preventivo per l'esercizio entrante, da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 13. Modifiche statutarie

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 14. Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.